

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1667}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAZORA, CARUSO IGNAZIO, GAVA, MEUCCI, TASSONE

Presentata il 22 luglio 1977

Avanzamento a maggiore dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 16 novembre 1962, n. 1622, con cui fu istituito il ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (RSU), ha stabilito all'articolo 9 che l'avanzamento dei capitani del ruolo ha luogo ad anzianità e la norma stessa ha previsto che tali ufficiali per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno dieci anni di permanenza nel grado.

Nel 1964, con legge n. 1249 del 18 novembre, il legislatore, parzialmente innovando quanto sancito dalla precedente normativa (la citata legge n. 1622 del 1962), ha voluto prevedere per i capitani del RSU una seconda condizione per l'ammissione a valutazione, in alternativa a quella di aver compiuto 10 anni nel grado e, cioè, la permanenza complessiva di 20 anni nei gradi di ufficiale inferiore. Tale norma fu dettata dalla necessità di quel tempo di sanare situazioni anomale venutesi a creare nel ruolo in conseguenza dell'immissione in esso di personale proveniente dai ruoli normali delle armi, che aveva avuto sviluppi di carriera marcatamente differenziati, soprattutto a causa delle differenti modalità con cui il personale medesimo

aveva avuto accesso al servizio permanente effettivo, specie nel periodo del secondo conflitto mondiale. Infatti, all'epoca, sussistevano in ruolo capitani che avevano avuto permanenze da subalterno in servizio permanente effettivo ben superiori ai 10 anni; imporre a questi ufficiali un'ulteriore permanenza di 10 anni da capitano, prima della promozione a maggiore, sarebbe risultato ingiusto e sperequativo a fronte di chi tali permanenze più che decennali non aveva subito. Conseguentemente, fu ricercato di livellare comunque le promozioni a maggiore del ruolo speciale unico introducendo la prefata norma che prevede la possibilità alternativa di promozione dopo 20 anni di permanenza « nei gradi di ufficiale inferiore », dove tale dizione nello spirito sottintende l'aver appartenuto nei 20 anni prescritti al servizio permanente effettivo.

Invece la norma in parola, sin dalla sua applicazione iniziale, fu interpretata dai competenti organi tecnico-amministrativi in senso estensivo, cioè comprendendo nei « 20 anni » anche il periodo trascorso dai beneficiari nella categoria degli ufficiali di complemento.

Le conseguenze di una tale erronea applicazione non sono state ancora percepite con il giusto rilievo, poiché la norma medesima ha, fino al presente, trovato applicazione in un limitatissimo numero di casi, in quanto, essendo iniziata l'alimentazione con carattere di annualità del ruolo speciale unico soltanto dal 1965, la massa dei potenziali beneficiari non ha ancora maturato i necessari termini temporali.

Pertanto, il Parlamento è ancora in tempo a sanzionare un correttivo alla situazione su cennata, che si impone al fine di scongiurare l'insorgere di gravi turbative e di stati di fatto forieri di rilevanti conseguenze negative.

Infatti, l'inclusione nel computo dei « 20 anni » anche del servizio prestato da ufficiale di complemento dà luogo, all'atto della promozione a maggiore, ad una vera e propria ricostruzione di carriera, basata soltanto sul « momento » della nomina a sottotenente di complemento dell'ufficiale interessato. In tal modo si vengono a sconvolgere e vanificare i risultati dei pubblici concorsi esperiti per l'immissione in ruolo e numerosi capaci e solerti ufficiali, unicamente per il fatto di aver affrontato e vinto il primo concorso disponibile, verranno a subire un ingiusto e frustrante scavalcamento in ruolo da parte di colleghi, con minore anzianità nel servizio permanente effettivo e che a tali concorsi o non avevano partecipato o non erano risultati vincitori.

Ancor più grave, poi, la sperequazione che si determina nei confronti degli ufficiali del ruolo speciale unico provenienti dalla categoria dei sottufficiali, i quali — non potendo in alcun caso computare nessun precedente periodo trascorso nella posizione di « ufficiale » — si vedranno sistematicamente scavalcare nel ruolo, all'atto dell'avanzamento a maggiore, da parigrado vincitori di uno o più concorsi successivi provenienti dagli ufficiali di complemento.

Inoltre, sotto lo stretto profilo giuridico, è da sottolineare il macroscopico contrasto

dei su delineati effetti della « norma dei 20 anni » — che determineranno un reiterato scavalcamento a catena in ruolo tra ufficiali con anzianità diverse — con lo spirito e la lettera del principio fondamentale dell'avanzamento ad anzianità, che l'articolo 3 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 inequivocabilmente sancisce dover avvenire nel rigoroso rispetto dell'ordine di ruolo.

Infine, è da considerare che le permanenze nel grado di tenente per gli ufficiali del ruolo speciale unico — principalmente in considerazione del servizio prestato dai medesimi nel complemento o da sottufficiale — con la recente legge 2 dicembre 1975, n. 626, sono state ridotte, in via transitoria, per gli ufficiali reclutati fino a tutto il 1973, da 8 a 4 anni e, definitivamente, per i restanti da 8 a 6 anni. In tal modo, gli ufficiali in questione conseguiranno la promozione a maggiore, rispettivamente, dopo 16 e 18 anni di servizio nel servizio permanente effettivo, anziché 20 come previsto dalla precedente normativa di base.

Di conseguenza, su un obiettivo piano equitativo, ogni ulteriore compensazione per il servizio prestato da ufficiale di complemento è da considerare del tutto ingiustificata.

In conclusione, continuare a prevedere che l'avanzamento dei capitani del ruolo speciale unico possa aver luogo anche al compimento di 20 anni di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore è norma che non solo non trova al presente alcuna giustificazione sia sul piano giuridico sia su quello pratico, ma che è foriera di gravi conseguenze negative sull'armonico funzionamento del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Pertanto, la sua abrogazione è atto necessario e doveroso, che si impone nell'interesse dell'istituzione e per la salvaguardia di legittime ed irrinunciabili aspettative di ordine morale e materiale della gran parte degli ufficiali inferiori del ruolo medesimo.

A tali finalità è volto l'articolo della presente proposta di legge che si sottopone all'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1964, n. 1249 e dall'articolo 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, è sostituito dal seguente:

« I maggiori ed i capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto, rispettivamente, almeno quattro anni e dieci anni di permanenza nel grado, nella posizione di ufficiali in servizio permanente effettivo ».